

Roma, 04/07/2017

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

Confermato per il 2017 il credito d'imposta per il contributo al SSN versato nel 2016 dalle imprese di trasporto merci c/terzi

(solo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non inferiori a 11,5 tonn. e categoria ecologia non inferiore a Euro 2)





Gentile Cliente, esercente l'attività di autotrasporto,

con la presente abbiamo il piacere di informarla che l'Agenzia delle Entrate, per mezzo del Comunicato stampa del 04/07/2017, ha <u>confermato agli autotrasportatori il riconoscimento del recupero in compensazione (tramite Modello F24) delle somme versate nel 2016 a titolo di CSSN.</u>

In particolare, *il credito d'imposta per il contributo al SSN* può essere utilizzato in *compensazione*:

- dei versamenti di qualunque imposta (Iva, ritenute dipendenti, Ires, Irap. ecc.), contributo o premio da effettuare:
 - <u>con il mod. F24</u>, indicando il codice tributo "6793" e quale anno di riferimento "l'anno a cui si riferisce il credito" (2016)
 - nel periodo 01/01/2017 31/12/2017;
- > fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

Si precisa che il recupero delle quote relative al SSN è applicato:

- ❖ ai premi di assicurazione RCA "pagati" nel 2016;
- ❖ per i veicoli industriali aventi massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati Euro 2 (ossia omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B) e versioni successive, da riscontrare sulla carta di circolazione del mezzo.

Le somme utilizzate <u>non concorrono alla formazione del reddito d'impresa</u>, né ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP: ossia il citato credito d'imposta non è assoggettato a tassazione e conseguentemente vanno fatte specifiche accortezze in sede di elaborazione della dichiarazione Unico e Irap.



Il credito in esame <u>dovrà essere evidenziato nell'apposita sezione del quadro RU del Modello dei</u> Redditi 2018 (anno d'imposta 2017).

Tale credito d'imposta dovrà essere necessariamente compensato nel Modello F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ossia autonomamente con <u>Fisconline</u> oppure avvalendosi della nostra assistenza per l'utilizzo della procedura <u>Entratel</u>).

Esempio:

L'impresa di trasporto Alfa Srl possiede 3 veicoli Euro 5 di cui due aventi massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate (quindi solo per questi due è possibile beneficiare dell'agevolazione in esame):

- Veicolo n. 1: contributo SSN pagato nel 2016 € 250 (quindi, inferiore al limite di € 300 e pertanto interamente utilizzabile in compensazione);
- Veicolo n. 2: contributo SSN pagato nel 2016 € 500 (quindi, superiore al limite di € 300 e pertanto utilizzabile nel predetto limite).

Conseguentemente, l'importo complessivo del contributo SSN ricompreso nei premi RC auto versati nel 2016, utilizzabile in compensazione nel 2017 (non oltre il 31/12/2017) è pari a \in 550 (250 + 300).

Il Modello F24 sarà ad esempio così compilato (si compensa il suddetto credito da SSN con parte del debito Iva derivante dalla liquidazione Iva di giugno 2017):

SEZIONE ERARIO							
			rateazione/regio-	anno di			
		codice tributo	ne/prov./mese rif.	riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati
		6793		2017	10.000		550,00
IMPOSTE DIDETTE IVA					0.000.00	1	330,00
IMPOSTE DIRETTE -IVA		6006		2017	2.000,00		
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERE	SSI						
codice							
ufficio co	odice atto			TOTALE	A 2.000,00	В	550,00



Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.
Dott. Fabrizio Masciotti